

Paolo Oreto

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

CON COMMENTO ALL'ARTICOLATO
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

TERZA EDIZIONE

AGGIORNATA AL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56 (DECRETO CORRETTIVO)

PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. 5/05/2017, N. 103 - S.O. N. 22

SOFTWARE INCLUSO

WEB APP SEMPRE AGGIORNATA CON NORME, PRASSI E GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

**PRONTO
GRAFILL**
Clicca e richiedi di essere contattato
per informazioni e promozioni



GRAFILL

51

COLLANA FORMULARI & GUIDE

Paolo Oreto

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Ed. III (12-2017)

ISBN 13 978-88-8207-963-5

EAN 9 788882 079635

Collana **Formulari & Guide** (51)

Il volume è **disponibile anche in eBook** (formato *.pdf) compatibile con **PC, Macintosh, Smartphone, Tablet, eReader**.

Per l'acquisto di eBook e software sono previsti pagamenti con c/c postale, bonifico bancario, carta di credito e PayPal.

Per i pagamenti con carta di credito e PayPal è consentito il download immediato del prodotto acquistato.

Per maggiori informazioni inquadra con uno Smartphone o un Tablet il Codice QR sottostante.



I lettori di Codice QR sono disponibili gratuitamente su Play Store, App Store e Market Place.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di dicembre 2017

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

INDICE

➤	INTRODUZIONE	p.	7
1.	LE TRE DIRETTIVE EUROPEE	"	9
1.1.	La Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni.....	"	10
1.2.	La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti e la Direttiva 2014/25/UE sui settori esclusi	"	11
2.	LA NORMATIVA PREVIGENTE IN ITALIA	"	13
3.	LA LEGGE DELEGA	"	15
4.	IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI	"	28
5.	I DECRETI MINISTERIALI E LE LINEE GUIDA ANAC	"	50
6.	IL DECRETO CORRETTIVO	"	79
7.	L'ARTICOLATO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E LE FAQ DELL'ANAC	"	87
8.	COMMENTO AL D.LGS. N. 50/2016: CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE (PARTE I)	"	102
8.1.	Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni (Parte I) – Principi generali e disposizioni comuni (Titolo I, artt. 1-3).....	"	102
8.2.	Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni (Parte I) – Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione (Titolo II, artt. 4-20)	"	113
8.3.	Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni (Capo I) – Pianificazione programmazione e progettazione (Titolo III, artt. 21-27) ..	"	130
8.4.	Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni (Parte I) – Modalità di affidamento – Principi comuni (Titolo IV, artt. 28-34)	"	148
9.	COMMENTO AL D.LGS. N. 50/2016: CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE (PARTE II)	"	163
9.1.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia (Titolo I, artt. 35-36).....	"	163

9.2.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Qualificazione delle stazioni appaltanti (Titolo II, artt. 37-43)	p. 170
9.3.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Procedure di affidamento (Titolo III) – Modalità comuni alle procedure di affidamento (Capo I) – Disposizioni comuni (Sezione I, artt. 44-53).....	" 180
9.4.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Procedure di affidamento (Titolo III) – Procedure di scelta per il contraente per i settori ordinari (Capo II, articoli 59-65).....	" 199
9.5.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Procedure di affidamento (Titolo III) – Svolgimento delle procedure per i settori ordinari (Capo III) – Bandi e avvisi (Sezione I, artt. 66-76).....	" 212
9.6.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Procedure di affidamento (Titolo III) – Svolgimento delle procedure per i settori ordinari (Capo III) – Selezione delle offerte (Sezione II, artt. 77-93)	" 223
9.7.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Aggiudicazione per i settori ordinari (Titolo IV, artt. 94-99)	" 252
9.8.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Esecuzione (Titolo V, artt. 100-113).....	" 263
9.9.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Regimi di appalto (Titolo VI) – Appalti nei settori speciali (Capo I) – Disposizioni applicabili e ambito (Sezione I, artt. 114-121).....	" 291
9.10.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Regimi di appalto (Titolo VI) – Appalti nei settori speciali (Capo I) – Procedura di scelta del contraente (Sezione II, artt. 122-132).....	" 296
9.11.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Regimi di appalto (Titolo VI) – Appalti nei settori speciali (Capo I) – Selezione dei partecipanti e delle offerte e relazioni uniche (Sezione III, artt. 133-139) ..	" 305
9.12.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Regimi di appalto (Titolo VI) – Appalti nei settori speciali (Capo I) – Servizi sociali concorsi di progettazione e norme su esecuzione (Sezione IV, artt. 140-141).....	" 311
9.13.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Regimi di appalto (Titolo VI) – Appalti nei servizi sociali (Capo II, artt. 142-144)	" 312
9.14.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Regimi di appalto (Titolo VI) – Appalti nel settore dei beni culturali (Capo III, artt. 145-151).....	" 316
9.15.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Regimi di appalto (Titolo VI) – Concorsi di progettazione (Capo IV, artt. 152-157)...	" 321
9.16.	Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Regimi di appalto (Titolo VI) – Servizi di ricerca e sviluppo (Capo V, art. 158).....	" 328
10.	COMMENTO AL D.LGS. N. 50/2016: CONTRATTI DI CONCESSIONE (PARTE III)	" 336
10.1.	Contratti di concessione (Parte III) – Principi generali e situazioni specifiche (Titolo I) – Principi generali (Capo I, artt. 164-169).....	" 336

10.2.	Contratti di concessione (Parte III) – Principi generali e situazioni specifiche (Titolo I) – Garanzie procedurali (Capo II, artt. 170-173)	p.	343
10.3.	Contratti di concessione (Parte III) – Principi generali e situazioni specifiche (Titolo I) – Esecuzione delle concessioni (Capo III, artt. 174-178).....	"	345
11.	COMMENTO AL D.LGS. N. 50/2016: PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE (PARTE IV)	"	353
11.1.	Partenariato pubblico-privato e contraente generale (Parte IV) – Partenariato pubblico-privato – Contraente generale (Titolo I, artt. 179-191).....	"	353
11.2.	Partenariato pubblico-privato e contraente generale (Parte IV) – Partenariato pubblico-privato (Titolo I, artt. 180-191)	"	354
11.3.	Partenariato pubblico-privato e contraente generale (Parte IV) – In House (Titolo II, artt. 192-193)	"	369
11.4.	Partenariato pubblico-privato e contraente generale (Parte IV) – Contraente generale (Titolo III, artt. 194-199).....	"	371
12.	COMMENTO AL D.LGS. N. 50/2016: INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI (PARTE V)	"	381
12.1.	Infrastrutture e insediamenti prioritari (Parte V, artt. 200-203)	"	381
13.	COMMENTO AL D.LGS. N. 50/2016: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (PARTE VI).....	"	387
13.1.	Disposizioni finali e transitorie (Parte VI) – Contenzioso (Titolo I) – Ricorsi giurisdizionali (Capo I, art. 204)	"	387
13.2.	Disposizioni finali e transitorie (Parte VI) – Contenzioso (Titolo I) – Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (Capo II, artt. 205-211).....	"	388
13.3.	Disposizioni finali e transitorie (Parte VI) – Governance (Titolo II, artt. 212-215).....	"	396
13.4.	Disposizioni finali e transitorie (Parte VI) – Disposizioni transitorie, di coordinamento, abrogazioni (Titolo III, artt. 216-219).....	"	408
∨	ALLEGATI AL D.LGS. N. 50/2016 [Gli allegati sono riportati nel software incluso]		
∨	INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE INCLUSO	"	417
–	Note sul software incluso	"	417
–	Requisiti hardware e software.....	"	429
–	Download del software e richiesta della password di attivazione.....	"	429
–	Installazione ed attivazione del software	"	429

INTRODUZIONE

A distanza di circa 10 anni dall'emanazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con la pubblicazione sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», viene rivisitata tutta la normativa italiana sui lavori pubblici e con un colpo di spugna vengono abrogati sia il Codice dei contratti che il Regolamento di attuazione.

Sembra, così, giungere a conclusione un processo iniziato con la pubblicazione, nel mese di marzo 2014 delle tre Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e 2014/23/UE relative rispettivamente agli appalti pubblici, ai settori speciali ed alle concessioni. Dal novembre 2004 (presentazione alle Camere dello schema di legge delega da parte del Governo Renzi) al gennaio 2016 (approvazione definitiva della legge delega), in oltre un anno abbiamo visto passare sotto i nostri occhi molteplici versioni di una legge delega che, nel suo percorso tra Camera e Senato sino alla definitiva approvazione, si è sempre più gonfiata di principi tra i quali alcuni fortemente voluti dagli operatori del settore.

Un totale di 59 principi alcuni dei quali non compiutamente rispettati nel D.Lgs. n. 50/2016.

In pratica sono stati necessari ben 21 mesi dei 24 disponibili (al fine di evitare una procedura d'infrazione per il mancato recepimento delle direttive) per la definitiva approvazione della legge delega inerente il recepimento delle tre direttive e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture mentre nei rimanenti 3 mesi è stato necessario predisporre ed approvare il nuovo Codice.

All'inizio del mese di marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo che, dopo i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato, è stato approvato in via definitiva il 15 aprile 2016.

Probabilmente, il provvedimento avrebbe avuto bisogno di un tempo maggiore per evitare le problematiche che si stanno già riscontrando a causa della mancanza di un idoneo periodo transitorio.

Tra l'altro, il D.Lgs. n. 50/2016 è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2016 e da quella data sono stati abrogati sia il decreto legislativo 12 aprile 2006 che il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Per entrare compiutamente in vigore occorre attendere, poi, l'emanazione di una serie di provvedimenti da parte dei Ministeri e da parte dell'ANAC con la conclusione che una notevole parte del Regolamento n. 207/2010 resterà in vita sino all'emanazione degli stessi.

Dopo una prima parte iniziale in cui sono trattate, in via del tutto generale, le tre direttive europee, la normativa previgente al D.Lgs. n. 50/2016, la Legge delega n. 11/2016 e lo stesso D.Lgs. n. 50/2016, il testo contiene un'analisi dettagliata dei 220 articoli per la quale sono stati di notevole aiuto due documenti contenenti la «*Sintesi del contenuto*» e le «*Schede di lettura*» predisposte dal Servizio Studi Dipartimento Ambiente della Camera congiuntamente al Servizio Studi del Senato, successivamente alla presentazione da parte del Governo dello schema di decreto legislativo approvato in prima istanza il 3 marzo 2016.

Per ognuno dei 220 articoli che compongono il D.Lgs. n. 50/2016, vengono riportati il testo dell'articolo, come, eventualmente, rettificato dall'Avviso di rettifica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2016 e coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. *Decreto correttivo*) pubblicato sul supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2017, ed il commento allo stesso che, ovviamente, non può essere esaustivo anche per il fatto che allo stesso faranno seguito, nel prossimo anno, oltre 60 provvedimenti che dovranno essere emanati dai Ministeri e dall'ANAC con la precisazione che per alcuni non c'è scadenza temporale e che per altri è previsto un periodo transitorio non quantificato in cui dovranno essere utilizzate intere parti del Regolamento n. 207/2010.

Leggendo, infatti, con la dovuta attenzione il D.Lgs. n. 50/2016 predisposto in riferimento alla Legge delega n. 11/2016, non si può fare a meno di constatare che nonostante il numero inferiore di articoli rispetto alla previgente normativa, occorre che siano predisposti numerosi provvedimenti attuativi, necessari per rendere operativo il nuovo articolato.

Il D.Lgs. n. 50/2016, quindi, non sarà accompagnato da un Regolamento di attuazione ma chi ha pensato che con l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive europee, l'Italia avrebbe avuto finalmente la possibilità di redigere una nuova normativa semplice, moderna e facilmente attuabile, indubbiamente si sbagliava e non ha fatto i conti con la prassi consolidata della politica nazionale di complicare qualsiasi operazione.

Dopo oltre un anno e mezzo dall'entrata in vigore, il D.Lgs. n. 50/2016 è stato sottoposto a pesanti modifiche con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. *Decreto correttivo*) e sono entrati in vigore alcuni dei provvedimenti attuativi previsti ma si comprende già come difficilmente riusciremo ad avere in tempi brevi una normativa chiara, semplice ed esaustiva.

Nel testo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenuto nei capitoli dal 7 al 12 sono riportate tutte le modifiche introdotte dall'Avviso di rettifica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2016 e dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. *Decreto correttivo*).

Dicembre 2017

L'Autore

CAPITOLO 1

LE TRE DIRETTIVE EUROPEE

Sulla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Economica Europea n. L.94/1 del 28 marzo 2014 sono state pubblicate le tre Direttive europee 2004/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 relative rispettivamente agli appalti pubblici, ai settori speciali ed alle concessioni con la precisazione che le prime due sostituiscono le due prevegenti Direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.

Le tre Direttive sono entrate in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e quindi il 18 aprile 2014 e gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle Direttive stesse entro due anni dall'entrata in vigore delle due Direttive e, quindi, entro il 18 aprile 2016.

Si profilava, dunque, già nel mese di marzo del 2014, un nuovo e pesante intervento sul Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sul Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Si trattava di una nuova soluzione interessante per il fatto stesso che Parlamento, Governo, Autorità di vigilanza, Professionisti e Imprese, invece di pensare a rabberciare un Codice dei contratti che, ormai, faceva acqua da tutte le parti avrebbero potuto utilizzare l'obbligatorietà del recepimento delle tre Direttive per rivisitare tutta la normativa sugli appalti inserendo, anche, quella nuova sulle concessioni.

Le tre nuove Direttive modificano le norme sugli appalti pubblici comunitari e, per la prima volta, stabiliscono nell'Unione europea norme comuni in materia di contratti di concessione e garantiscono una qualità e un rapporto qualità-prezzo migliori con più facilità di presentare offerte per le piccole e medie imprese.

Grazie al nuovo criterio di «*offerta economicamente più vantaggiosa*» nei criteri di aggiudicazione, sarebbe stato opportuno mettere più enfasi su qualità, considerazioni ambientali, aspetti sociali o innovazione, pur tenendo conto del prezzo e dei costi del ciclo di vita dei prodotti o dei servizi; è stata, poi, introdotta una procedura del tutto nuova, volta a rafforzare soluzioni innovative e cioè i nuovi «*partenariati per l'innovazione*» che consentiranno alle autorità pubbliche di indire bandi di gara per risolvere un problema specifico, senza pregiudicarne la soluzione, lasciando così spazio alle autorità pubbliche e all'offerente per trovare insieme soluzioni innovative.

Con le tre nuove Direttive la procedura di gara per le imprese è più semplice, grazie a un «*documento unico europeo di gara*» standard, basato sull'autocertificazione e, soltanto, il vincitore dovrà fornire la documentazione originale. La Commissione ha stimato che l'onere amministrativo per le imprese sarà ridotto di oltre l'80% mentre per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, le nuove Direttive incoraggiano anche la suddivisione dei contratti in lotti.

Per combattere il dumping sociale e garantire che i diritti dei lavoratori siano rispettati, le nuove Direttive comprendono norme per il subappalto e disposizioni più severe sulle «*offerte*

anormalmente basse»; i contraenti che non rispettano la normativa UE sul lavoro potranno essere esclusi dalla presentazione di offerte.

La nuova Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni ricorda che gli Stati membri restano liberi di decidere su come siano eseguiti i lavori pubblici o siano erogati i servizi *in house* o esternalizzandoli a società private e «*non impone la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico*», riconoscendo, inoltre, la particolare natura dell'acqua come un bene pubblico ed accettandone l'esclusione dal campo di applicazione delle nuove regole.

1.1. La Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni

La Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, disciplina organicamente un settore finora solo parzialmente regolato a livello UE. L'aggiudicazione delle concessioni di lavori pubblici, infatti, è stata soggetta sinora alle norme di base della Direttiva 2004/18/CE, mentre l'aggiudicazione delle concessioni di servizi con interesse transfrontaliero scontava un vero e proprio vuoto giuridico al quale era possibile sopperire solo mediante l'applicazione dei principi contenuti nei Trattati (libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza).

I principali elementi della nuova Direttiva sono:

- 1) il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche nazionali, in base al quale esse possono decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici, essendo altresì libere di espletare tali compiti direttamente, avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, o di conferirli a operatori economici esterni;
- 2) la possibilità, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell'Unione, i servizi d'interesse economico generale, mentre la Direttiva esclude dal suo campo di applicazione i servizi non economici d'interesse generale;
- 3) la definizione di concessione e la sua specificità rispetto a quella di appalto pubblico; per concessione deve intendersi un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto per mezzo del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici il cui corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi che sono oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi; la parte del rischio trasferito al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato, per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;
- 4) l'obbligatorietà di applicare la Direttiva alle concessioni di lavori o di servizi il cui valore è pari o superiore a 5.225.000 euro (ogni due anni la Commissione verifica che tale soglia corrisponda a quella stabilita nell'accordo sugli appalti pubblici dell'Organizza-

CAPITOLO 2

LA NORMATIVA PREVIGENTE IN ITALIA

Sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016 la normativa italiana sugli appalti pubblici era basata, essenzialmente sul decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*» e sul Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*».

Dalla pubblicazione e sino alla fine del 2015, il Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006) ed il Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) per un totale di oltre 600 articoli hanno subito oltre 500 modifiche con oltre 6.000 (Si! Seimila) pronunce dell'Autorità di vigilanza e dei Tribunali Amministrativi! Una miriade di modifiche, a volte anche ondivaghe, difficili da seguire e da metabolizzare.

Era abbastanza chiaro, già prima dell'emanazione delle tre nuove Direttive europee, che non sarebbe stato più possibile andare avanti con modifiche (con decreti-legge e leggi di modifica che molto spesso abrogavano modifiche precedenti), deliberazioni, determinazioni, segnalazioni, risoluzioni, emendamenti, interpretazioni, sentenze e che era giunta l'ora di mettere un punto alla farraginosità, pessima comprensione ed applicazione delle norme sui lavori pubblici che, di fatto, hanno provocato i problemi che conosciamo ed hanno portato l'Italia ad uno dei primi posti in Europa per la corruzione negli appalti pubblici.

Ma volendo fare un minimo di storia, è opportuno ricordare che, prima dell'emanazione del D.Lgs. n. 163/2006, lo Stato Italiano, dovendo procedere al recepimento delle due Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, con l'articolo 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria 2004) delegò il Governo a recepire le due Direttive e nel citato articolo 25 veniva precisato, anche, che il Governo era delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due Direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
- semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici;
- conferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della disciplina;
- adeguamento della normativa alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.

In ottemperanza dell'articolo 25 della Legge delega, successivamente ai pareri previsti della Conferenza unificata Stato-Regione, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari, il Governo emanò il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*» con cui fu possibile:

- recepire le due Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, unificando le disposizioni comuni;
- disciplinare in un unico contesto normativo non soltanto i lavori pubblici ma anche i servizi e le forniture;
- cancellare, abrogandole, ben 29 tra leggi, decreti e regolamenti (tra le altre la Legge n. 109/1994) ed oltre 100 articoli sparsi in circa 30 altre disposizioni di legge.

Con l'emanazione del D.Lgs. n. 163/2006 e, quindi, con il recepimento delle due Direttive europee non si verificarono modifiche sostanziali nel campo dei servizi e delle forniture mentre per quanto concerne i lavori pubblici, si verificarono importanti variazioni dovute al fatto che le precedenti norme si discostavano parecchio dalle norme dell'Unione europea.

Dopo oltre quattro anni dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 163/2006, nel mese di dicembre 2010 fu pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*». In verità il previgente Regolamento n. 207/2010 avrebbe dovuto vedere la luce, così come disposto all'articolo 253, comma 2 del previgente D.Lgs. n. 163/2006 entro un anno dall'entrata in vigore del previgente Codice dei Contratti mentre entrò in vigore, centottanta giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e, quindi, l'8 giugno 2011 e sino a tale data si continuò ad utilizzare il Regolamento della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e cioè il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

LA LEGGE DELEGA

La legge 28 gennaio 2016, n. 11 delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare – nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi specifici elencati nelle lettere da a) a sss) – due decreti legislativi per conseguire, rispettivamente, le seguenti finalità:

- l’attuazione delle tre Direttive, il cui termine per l’adozione è fissato al 18 aprile 2016, corrispondente al termine fissato dalle Direttive europee per il loro recepimento;
- il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il termine per l’adozione di tale decreto è fissato al 31 luglio 2016.

Restava ferma la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo. Il Governo ha optato per l’adozione di un unico provvedimento e sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che condensa in unico provvedimento le finalità legate al recepimento delle Direttive e al riordino della normativa vigente.

All’articolo 1, comma 1, la legge delega detta i seguenti dei seguenti 59 principi e criteri direttivi specifici:

- a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle Direttive, come definiti dall’articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- b) con il decreto di riordino, adozione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di lavori, servizi e forniture denominato «*Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione*», recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre Direttive, che sostituisce il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni caso l’effettivo coordinamento e l’ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, anche in riferimento, tra l’altro, al coordinamento con le disposizioni in materia di protezione e tutela ambientale e paesaggistica, di valutazione degli impatti ambientali, di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di trasparenza e anticorruzione, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

- c) previsione di specifiche tecniche nei criteri di aggiudicazione di un appalto, nelle condizioni di esecuzione del medesimo nonché nei criteri per la scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione tali da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei;
- d) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un più elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività e salvaguardando una specifica normativa per il settore dei servizi sostitutivi di mensa, nel rispetto di quanto disposto dalla lettera r);
- e) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche;
- f) recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre Direttive;
- g) previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara;
- h) puntuale indicazione, in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali, delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati;
- i) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici, anche al fine di facilitare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese mediante una maggiore diffusione di informazioni e un'adeguata tempistica, e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché all'innovazione tecnologica e digitale e all'interconnessione della pubblica amministrazione;
- l) previsione di disposizioni concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, che coniughino la necessaria tempestività d'azione con adeguati meccanismi di controllo e pubblicità successiva, con conseguente espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali;
- m) previsione di una specifica disciplina per i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo della Corte dei conti, con la previsione dell'affidamento del controllo preventivo a un ufficio della Corte organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza, prevedendo che essa si pronunci sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Il nuovo Codice dei Contratti con la veste del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»* è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta* e, quindi, il 19 aprile 2016.

Il decreto legislativo è stato approvato, definitivamente, dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 e dopo la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato del 18 aprile 2016 è stato firmato dal Capo dello Stato ed è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sul supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016 è stata, poi, pubblicata la Tabella di concordanza relativa al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *«Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»* in cui sono evidenziati, in riferimento ad ogni articolo del D.Lgs. n. 50/2016, i corrispondenti articoli relativi ai principi dettati dalla Legge delega n. 11/2016, alle tre Direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed al previgente D.Lgs. n. 163/2006.

È opportuno precisare che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ha avuto una lunga e travagliata storia durata 24 mesi e che lo stesso, prima dell'approvazione definitiva da parte del Governo è stato sottoposto, così come previsto dalla Legge delega n. 11/2016, ai pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari che hanno dato parere positivo con numerose osservazioni.

Il nuovo D.Lgs. n. 50/2016 contiene 220 articoli e 25 allegati e, secondo quanto prevede la Legge delega, provvede all'abrogazione del previgente D.Lgs. n. 163/2006, recante il Codice dei Contratti pubblici, e del previgente D.P.R. n. 207/2010 recante il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti. In luogo della disciplina regolamentare la Legge delega prevede l'emanazione di linee guida di carattere generale, proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.

Dopo oltre un anno e mezzo dall'entrata in vigore, il D.Lgs. n. 50/2016 è stato sottoposto a pesanti modifiche con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. *Decreto correttivo*). Vediamo, adesso, in un breve riassunto quali sono, dalla A alla Z, le peculiarità riscontrabili nel testo oggi vigente che è composto da 221 articoli suddivisi nelle seguenti parti:

- Parte I (*Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni*) (artt. 1-34);
- Parte II (*Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture*) (artt. 35-163);
- Parte III (*Contratti di concessione*) (artt. 164-178);
- Parte IV (*Partenariato pubblico provato e contraente generale*) (artt. 179-199);
- Parte V (*Infrastrutture e insediamenti prioritari*) (artt. 200-203);
- Parte VI (*Disposizioni finali e transitorie*) (artt. 204-217).

ABROGAZIONI (art. 217 D.Lgs. n. 50/2016 – art. 129 D.Lgs. n. 56/2017))

Le abrogazioni vengono trattate nella Parte VI e nel dettaglio al comma 1 dell'articolo 217 del nuovo Codice dei Contratti dove viene precisato che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice e, quindi, dal 19 aprile 2016 sono abrogati il vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006) ed il Regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010) nonché tutte le altre 41 norme vigenti in contrasto con il nuovo Codice. In verità è opportuno aggiungere che, all'articolo 216 rubricato «*Disposizioni transitorie e di coordinamento*», viene precisato che alcune parti del previgente Regolamento n. 207/2010 resteranno vigenti anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sino all'emanazione di vari atti da parte dei Ministeri e dell'ANAC. C'è, anche, da aggiungere che il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. *Decreto correttivo*) ha modificato l'articolo in argomento ampliando il numero delle norme abrogate.

AFFIDAMENTI DEI CONCESSIONARI (art. 177 D.Lgs. n. 50/2016)

In riferimento a quanto dettato dall'articolo 1, comma 1, lettera *iii*) della Legge delega n. 11/2016 al comma 1 dell'articolo 177 del nuovo Codice viene confermato l'obbligo per i concessionari in essere alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, non affidatari con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, a mettere in gara almeno l'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali sia per la stabilità del personale impiegato che per la salvaguardia delle professionalità.

L'obbligo di gara per i concessionari in essere non scatta subito, ma tra due anni e cioè a partire dal 19 aprile 2018 e, così come disposto al comma 3, la verifica del rispetto del limite dell'80% dovrà essere effettuata dell'ANAC, che potrà sanzionare le violazioni più gravi.

AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA (art. 23, 46, 95 D.Lgs. n. 50/2016 – artt. 23, 30 e 60 D.Lgs. n. 56/2017)

L'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria è trattato negli articoli 23 (Parte I) e 46 (Parte II).

All'articolo 23 sono definiti i livelli di progettazione e viene precisato che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo con la novità rispetto all'articolo 93 del previgente D.Lgs. n. 163/2016 della diversa denominazione del progetto preliminare che adesso viene chiamato progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nel comma 5 dello stesso articolo 23, nel testo modificato dal *Decreto correttivo* (D.Lgs. n. 56/2017), è, poi, precisato che ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'e-

I DECRETI MINISTERIALI E LE LINEE GUIDA ANAC

Accanto all'abrogazione del previgente Regolamento n. 207/2010, viene prevista l'emanazione di vari decreti ministeriali e di Linee guida ANAC. Leggendo, infatti, con la dovuta attenzione, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si può fare a meno di constatare che nonostante il numero inferiore di articoli rispetto all'attuale normativa, esiste un notevole numero di provvedimenti attuativi, necessari per rendere operativo il nuovo articolato.

Nella tabella di seguito proposta sono riportati, in rigoroso ordine cronologico, i provvedimenti che dovranno predisporre i Ministeri e quelli che dovrà predisporre l'ANAC e per ogni riga vengono riportati l'articolo di riferimento, la tipologia di provvedimento, il termine entro cui deve essere predisposto e le eventuali norme transitorie. È semplice notare come per molti provvedimenti non c'è alcuna scadenza temporale e che per alcuni in un periodo transitorio non quantificato dovranno essere utilizzate intere parti del previgente Regolamento n. 207/2010.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAL CODICE

TABELLA 1) – A CARICO DEI MINISTERI

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo transitorio	Stato
1	24, co. 8	Decreto Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativo alle le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività che possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.	18/6/2016	Fino alla data di entrata in vigore del decreto, si applicavano i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.	Decreto dei Ministeri della giustizia e delle infrastrutture 17 giugno 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016.
2	21, co. 8	Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:	18/7/2016	Fino alla data di entrata in vigore del decreto, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli	

[segue]

N.	Art.	Tipologia di provvedimento	Termine	Periodo transitorio	Stato
		<ul style="list-style-type: none"> – le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; – i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; – i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; – i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; – gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; – le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 		<p>interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.</p>	
3	24, co. 2	<p>Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC con cui vengono definiti i requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – delle società di professionisti; – delle società di ingegneria; – dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria. 	18/7/2016	Fino all'adozione dell'atto, si applicavano gli articoli 254, 255 e 256 (Parte III – Titolo I) del Regolamento n. 207/2010	Decreto del MIT 2 dicembre 2016, n. 263 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 13/02/2017.
4	25, co. 13	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su	18/7/2016	Nessuno	Con il Decreto correttivo

[segue]

IL DECRETO CORRETTIVO

A poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, il 5 maggio 2017 è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78103, il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*» (c.d. *Decreto correttivo*).

Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, è costituito da 131 articoli che introducono, dal punto di vista numerico le seguenti modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. *Codice dei Contratti*):

- viene sostituita la rubrica nella più breve e semplice di «*Codice dei Contratti pubblici*»;
- sono apportate **modifiche a 128 dei 220 articoli** del Codice dei Contratti;
- sono effettuate **quasi 450 modifiche** con una media di oltre 3 ad articolo;
- è abrogato **1 articolo** (il 207);
- vengono inseriti **2 nuovi articoli** (17-bis e 113-bis);
- sono inseriti **oltre 60 nuovi commi**;
- vengono **abrogati oltre 10 commi**.

Di seguito un'analisi dalla A alla Z delle principali modifiche introdotte dal correttivo.

Affidamenti diretti

L'articolo 25, comma 1, lettera *b*), numero 1 del D.Lgs. n. 56/2017 modifica l'articolo 36 (*Contratti sotto soglia*), comma 2, lettera *a*) del D.Lgs. n. 50/2016 che diventa:

«*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

[...].»

Con questa modifica viene cancellata la previsione contenuta nelle **Linee Guida n. 4** recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*», approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con **Determinazione 26 ottobre 2016, n. 1097** (*Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 2016, n. 274) che per garantire un minimo di concorrenza aveva suggerito di chiedere almeno due preventivi prima di procedere all'affidamento degli incarichi attribuibili in via fiduciaria dai dirigenti della Pubblica amministrazione. La nuova soluzione risponde ad una specifica richiesta di Comuni e Regioni e cancella l'obbligo di motivare la scelta dell'affidamento diretto.

ANAC

L'articolo 123, comma 1, lettera *b*) del D.Lgs. n. 56/2017 abroga il comma 2 dell'articolo 211 (*Pareri di precontenzioso dell'ANAC*) del D.Lgs. n. 50/2016. In questo modo viene eliminato il potere di raccomandazione vincolante, viene cioè cancellata la misura che autorizzava l'ANAC ad intervenire in tempo quasi reale sulla gestione delle gare da parte delle stazioni appaltanti, intimando ai funzionari di correggere atti di procedure giudicate illegittime con la minaccia di sanzioni fino a 25 mila euro.

Anticipazione prezzo contrattuale

L'articolo 24, comma 1, lettera *c*) del D.Lgs. n. 56/2017 modifica l'articolo 35 (*Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*) del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, con la modifica al comma 18, viene stabilito che l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, viene calcolato in base al valore del contratto di appalto e non più in base al valore stimato dell'appalto.

Appalti urgenti

L'articolo 99 del D.Lgs. n. 56/2017 modifica pesantemente l'articolo 163 (*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*) del D.Lgs. n. 50/2016.

In base alla nuova versione dell'articolo, qualora vengano adottate procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza, l'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti ma, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

Appalto integrato

L'articolo 128 del D.Lgs. n. 56/2017 modifica l'articolo 216 (*Disposizioni transitorie e di coordinamento*) del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, sono inseriti i commi 1-bis e 4-bis:

«1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1».

«4-bis. Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Con l'inserimento di questi due nuovi commi, la possibilità dell'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e, quindi, dell'appalto integrato viene resa possibile negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali e per le manutenzioni. Resta la norma

L'ARTICOLATO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E LE FAQ DELL'ANAC

Leggendo con attenzione il D.Lgs. n. 50/2016, predisposto in riferimento alla Legge delega n. 11/2016 e coordinato con il D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. *Decreto correttivo*), non si può fare a meno di constatare che, nonostante, il numero inferiore di articoli rispetto all'attuale normativa, esiste un grande numero di provvedimenti attuativi, necessari per rendere operativo il nuovo articolato.

Pur non essendo possibile quantificare il numero di articoli che saranno contenuti negli oltre 60 provvedimenti attuativi, non dovrebbe essere difficile dedurre che la sbandierata semplificazione non solo non ci sarà, ma che il nuovo sistema che sta per nascere renderà il comparto delle opere pubbliche più iperstatico di quello attuale con un numero di provvedimenti e, quindi, di norme di gran lunga maggiore di quello vigente.

In verità il Consiglio di Stato nel proprio Parere n. 855 dell'1 aprile 2016 aveva precisato, tra l'altro, che *«L'obiettivo di una regolamentazione sintetica e unitaria, chiaramente conoscibile, rischia così di perdersi nella moltiplicazione degli atti attuativi. Non solo: l'obiettivo di un tempestivo cambio delle vecchie regole rischia di essere frenato nella ritardata adozione degli atti attuativi, così nel frattempo continuando a applicarsi le vecchie regole»*.

Ed, infatti, esaminando l'articolo 257 è possibile notare come venga abrogato, anche, il previgente Regolamento n. 207/2010 con la precisazione, però che alcuni articoli dello stesso resteranno in vigore, come disposto al precedente articolo 216, per alcuni mesi e, comunque, fino all'emanazione di alcuni decreti ministeriali e di alcuni provvedimenti attuativi che dovranno essere predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione. Su circa 360 articoli ne resteranno in vigore circa 155 non si sa per quanto tempo con le complicazioni facilmente intuibili.

Il nuovo Codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è composto dai seguenti 221 articoli e 25 allegati:

PARTE I – AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 – (<i>Oggetto e ambito di applicazione</i>)
Art. 2 – (<i>Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome</i>)
Art. 3 – (<i>Definizioni</i>)
TITOLO II – CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 4 – (<i>Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi</i>)
Art. 5 – (<i>Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico</i>)
Art. 6 – (<i>Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture</i>)

[segue]

Art. 7 – (Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata)
Art. 8 – (Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza)
Art. 9 – (Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo)
Art. 10 – (Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali)
Art. 11 – (Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia)
Art. 12 – (Esclusioni specifiche nel settore idrico)
Art. 13 – (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)
Art. 14 – (Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo)
Art. 15 – (Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche)
Art. 16 – (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)
Art. 17 – (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)
Art. 17-bis – (Altri appalti esclusi)
Art. 18 – (Esclusioni specifiche per contratti di concessioni)
Art. 19 – (Contratti di sponsorizzazione)
Art. 20 – (Opera pubblica realizzata a spese del privato)
TITOLO III – PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Art. 21 – (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)
Art. 22 – (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)
Art. 23 – (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)
Art. 24 – (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)
Art. 25 – (Verifica preventiva dell'interesse archeologico)
Art. 26 – (Verifica preventiva della progettazione)
Art. 27 – (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)
TITOLO IV – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI
Art. 28 – (Contratti misti di appalto)
Art. 29 – (Principi in materia di trasparenza)
Art. 30 – (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)
Art. 31 – (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)
Art. 32 – (Fasi delle procedure di affidamento)
Art. 33 – (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)
Art. 34 – (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)
PARTE II – CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE
TITOLO I – RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA
Art. 35 – (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)
Art. 36 – (Contratti sotto soglia)
TITOLO II – QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
Art. 37 – (Aggregazioni e centralizzazione delle commi/lenze)
Art. 38 – (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)

[segue]

COMMENTO AL D.LGS. N. 50/2016**Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte I)****8.1. Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni (Parte I) – Principi generali e disposizioni comuni (Titolo I, artt. 1-3)**

I primi tre articoli del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 afferiscono alla Parte I, Titolo I, relativo ai principi generali ed alle disposizioni comuni e disciplinano rispettivamente l'oggetto e l'ambito di applicazione, definiscono le competenze legislative di Stato, regioni e province autonome e le definizioni applicabili alla nuova disciplina.

Art. 1

 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti:

- a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
 - b) lavori di genio civile di cui all'allegato I;
 - 1) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;
 - 2) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a);
 - c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
 - d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di

interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica. Alle medesime società e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.

5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.

6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:

- a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
- b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto.

7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, **comma 26**.

8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell'aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «*Vocabolario comune per gli appalti pubblici*» (CPV) **di cui all'articolo 3, comma 1, lettera tttt).**

- Riferimenti Direttive: **2014/23/UE, artt. 1, 27; 2014/24/UE, artt. 1, 13, 23; 2014/25/UE, artt. 1, 41**
- Riferimenti previgente D.Lgs. n. 163/2006: **artt. 1, 32**
- Riferimenti D.Lgs. n. 56/2017: **art. 2**

L'**articolo 1** definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione, stabilendo al comma 1 che il D.Lgs. n. 50/2016 disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

Al comma 2 sono elencate alcune particolari tipologie di contratti soggetti all'applicazione del nuovo Codice.

È opportuno sottolineare che:

- alla lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 si fa riferimento agli appalti di lavori di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici così come era previsto nella già citata lettera a) del comma 1 dell'articolo 32 del previgente D.Lgs. n. 163/2006;
- alla lettera e), relativa ai lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo, totale o parziale, del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire. La lettera e) nella sostanza ripropone quanto disposto alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 32 del previgente D.Lgs. n. 163/2006. La disposizione non contempla soltanto il caso di opere realizzate da privati titolari del permesso di costruire, ma fa riferimento anche ad «*altri*

COMMENTO AL D.LGS. N. 50/2016**Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II)****9.1. Contratti di appalto per lavori servizi e forniture (Parte II) – Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia (Titolo I, artt. 35-36)**

Gli articoli 35 e 36 fissano gli importi al di sopra dei quali si applica la disciplina europea (contratti sopra soglia) e la disciplina da applicare ai contratti di importo inferiore a detti valori (contratti sotto soglia).

Art. 35

Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

7. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.

8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei

lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente codice.

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

- a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture:

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

11. **In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10**, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.

12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

- a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

- a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;
- b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

- a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
- c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
- d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
 - 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
 - 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

18. **Sul valore del contratto di appalto** viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

COMMENTO AL D.LGS. N. 50/2016**Contratti di concessione (Parte III)****10.1. Contratti di concessione (Parte III) – Principi generali e situazioni specifiche (Titolo I) – Principi generali (Capo I, artt. 164-169)**

Alcune definizioni contenute nell'articolo 3 riguardano specificamente le concessioni: si tratta delle lettere *uu*) e *vv*), che individuano rispettivamente la «*concessione di lavori*» e la «*concessione di servizi*» riprendendo le corrispondenti definizioni dell'articolo 5 della Direttiva 2014/23/UE. Nelle due definizioni del D.Lgs. n. 50/2016 si fa esplicito riferimento all'assunzione in capo al concessionario del «*rischio operativo*» legato alla gestione dei lavori o dei servizi, la cui definizione – identica a quella dell'articolo 5 della Direttiva 2014/23/UE – è riportata nella lettera *zz*). Per le concessioni autostradali, secondo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 178, il rischio operativo si intende comprensivo del rischio traffico.

Gli **articoli da 164 a 178**, inclusi nella Parte III del D.Lgs. n. 50/2016, recano la disciplina dei contratti di concessione che, sulla scorta di quanto prevede la Direttiva 2014/23/UE, per la prima volta detta regole generali unitarie per le concessioni di lavori e di servizi alle quali, nella precedente disciplina, si applicavano solo i principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Legge delega n. 11/2016 dedica al regime delle concessioni alcuni principi e criteri direttivi specifici riportati nell'articolo 1, comma 1, lettere da *hhh*) a *mmm*). Il criterio di cui alla lettera *hhh*) prevede, in primo luogo, una disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti.

Art. 164

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori qualora i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.
2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.
4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nella presente parte, le disposizioni del presente codice.
5. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affi-

dati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte **nonché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla presente parte.**

- Riferimenti Direttive: **2014/23/UE, art. 1**
- Riferimenti previgente D.Lgs. n. 163/2006: **art. 142**
- Riferimenti D.Lgs. n. 56/2017: **art. 100**

Con l'**articolo 164** è disciplinato l'ambito di applicazione della nuova disciplina, che riguarda i lavori o i servizi destinati ad una delle attività di cui all'Allegato II e vengono definite le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori.

Il comma 3 esclude dall'ambito di applicazione i servizi non economici d'interesse generale.

Con l'articolo 100 del D.Lgs. n. 56/2017 sono state introdotte alcune modifiche di dettaglio all'articolo 164 del Codice.

Art. 165

Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni

1. Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere *uu)* e *vv)*, la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera *zz)* riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera *fff)*, rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al **quarantanove** per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

3. La sottoscrizione del contratto di concessione **può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della** presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del **capitale investito**. **Per le concessioni** da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.

4. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziari di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

COMMENTO AL D.LGS. N. 50/2016**Partenariato pubblico-privato e contraente generale (Parte IV)****11.1. Partenariato pubblico-privato e contraente generale (Parte IV) – Partenariato pubblico-privato – Contraente generale (Titolo I, artt. 179-191)**

La disciplina dei contratti di partenariato pubblico privato (PPP), che comprendono prestazioni di lavori o servizi con finanziamenti totali o parziali a carico dei soggetti privati, è stata oggetto di numerose modifiche nella precedente e nell'attuale legislatura volte a stimolare il ricorso a capitali privati. Il previgente D.Lgs. n. 163/2006 contiene una definizione di contratti di PPP e disciplina talune fattispecie contrattuali le cui norme vengono richiamate in corrispondenza del nuovo D.Lgs. n. 50/2016. La Legge delega n. 11 del 2016 si occupa dei contratti di PPP nell'articolo 1, comma 1 e, nel dettaglio:

- al principio di cui alla lettera *ss)* relativa alla razionalizzazione e all'estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;
- alla lettera *tt)* relativa alla agevolazione e riduzione dei tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, con la previsione espressa delle modalità e delle tempistiche per addivenire alla predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità, garantendo, altresì, l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti.

Art. 179

Disciplina comune applicabile

1. Alle procedure di affidamento di cui alla presente parte si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI, in quanto compatibili.
2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le previsioni della presente parte, le disposizioni della parte II, titolo I a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, ovvero inferiore, nonché le ulteriori disposizioni della parte II indicate all'articolo 164, comma 2.
3. Le disposizioni della presente parte si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi.

■ Riferimenti previgente D.Lgs. n. 163/2006: **art. 152**

Al comma 1 dell'**articolo 179** è precisato che alle procedure di affidamento dei contratti di partenariato pubblico privato, disciplinati negli articoli da 180 a 191 si applicano le disposizioni di cui alla Parte I (*Principi comuni*), della Parte IV e delle Parti V e VI rispettivamente concernenti le infrastrutture prioritarie, nonché il contenzioso, la *governance* e le disposizioni transitorie, in quanto compatibili.

Al comma 2, poi, è precisato che sono applicabili anche le norme del Titolo II della Parte II (*Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture*), che però contengono solo gli articoli 35 e 36 concernenti la fissazione delle soglie di rilevanza europea e i contratti sotto soglia.

11.2. Partenariato pubblico-privato e contraente generale (Parte IV) – Partenariato pubblico-privato (Titolo I, artt. 180-191)

Art. 180

Partenariato pubblico privato

1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *eee*).
2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. **Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.**
3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettere *aaa*), *bbb*) e *ccc*). Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.
4. A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. **Se la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio è imputabile all'operatore, tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico.**
5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo.
6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera *fff*), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione **dei rischi di cui al comma 3**. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al **quarantanove** per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
7. **Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.**
8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.

■ Riferimenti Legge delega n. 11/2016: **art. 1, co. 1, lett. ss), tt)**

COMMENTO AL D.LGS. N. 50/2016

Infrastrutture e insediamenti prioritari (Parte V)

12.1. Infrastrutture e insediamenti prioritari (Parte V, artt. 200-203)

Gli articoli da 200 a 203 contengono la disciplina delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

La nuova disciplina delle infrastrutture prioritarie individua due strumenti per la pianificazione e la programmazione: il piano generale dei trasporti e della logistica e i documenti pluriennali di pianificazione.

Art. 200

Disposizioni generali

1. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, sono valutati e conseguentemente inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli successivi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte è oggetto di:
 - a) concessione di costruzione e gestione;
 - b) affidamento unitario a contraente generale;
 - c) finanza di progetto;
 - d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.
3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione, il cui contenuto tiene conto di quanto indicato all'articolo 201, comma 3, che sostituisce tutti i predetti strumenti. La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche **vincolanti. Si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi** in relazione ai quali sia già intervenuta l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera, nonché quelli che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

-
- Riferimenti previgente D.Lgs. n. 163/2006: **art. 161**
 - Riferimenti D.Lgs. n. 56/2017: **art. 118**

Nell'**articolo 200** vengono trattate le disposizioni generali per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari ed al comma 2 è previsto che la realizzazione delle opere e delle infrastrutture prioritarie è oggetto di:

- concessione di costruzione e gestione;
- affidamento unitario a contraente generale;
- finanza di progetto;
- qualunque altra forma di affidamento, prevista dalla nuova regolazione contenuta nel provvedimento in esame, compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.

Al comma 3 è, poi, previsto, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti, lo svolgimento di una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016. Tale ricognizione spetta Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che si avvale anche della Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214.

Nello stesso comma 3, viene precisato che la ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti. Per «*obbligazioni giuridiche vincolanti*» si intendono gli interventi in relazione ai quali sia già intervenuta l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera.

L'articolo 118 del D.Lgs. n. 56/2017 interviene con una modifica di carattere formale, allo scopo di precisare che si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti gli interventi ivi previsti. In tal modo, si espunge il riferimento alla parola «*ovvero*», che nella formulazione vigente è finalizzata a esplicitare i predetti interventi.

Art. 201

Strumenti di pianificazione e programmazione

1. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale:

- a) piano generale dei trasporti e della logistica;
- b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

2. Il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti.

3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene **l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi** relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il DPP è redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 **e le Commissioni parlamentari competenti.**

5. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di **infrastrutture e insediamenti** prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorità al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011. Il Ministero, verifica la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto **nonché la sua funzionalità anche rispetto** al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo ritenga prioritario, può procedere al suo inserimento nel DPP.

6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP; la relazione è allegata al Documento di economia e finanza. A tal fine, l'ente aggiudicatore, nei trenta giorni successivi all'approvazione del progetto definitivo, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una scheda di sintesi conforme al modello approvato dallo stesso Ministero con apposito decreto contenente i dati salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi, caratteristiche tecnico-prestazionali dell'opera, nonché tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al progetto di fattibilità.

COMMENTO AL D.LGS. N. 50/2016**Disposizioni finali e transitorie (Parte VI)****13.1. Disposizioni finali e transitorie (Parte VI) – Contenzioso (Titolo I) – Ricorsi giurisdizionali (Capo I, art. 204)**

Art. 204

Ricorsi giurisdizionali

1. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole «nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle parole «nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti»;
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.»;
- c) al comma 5, le parole: «Per l'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione»;
- d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato alle parti quindici giorni prima dell'udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi prima e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi prima. La camera di consiglio o l'udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine non superiore a tre giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della stessa. La nuova camera di consiglio deve essere fissata non oltre quindici giorni. Non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo. L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione»;
- e) al comma 7, le parole: «I nuovi» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi»;
- f) dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:
«8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione.»;
- g) al comma 9 le parole «, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.» sono sostituite dalle parole «; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.»; è inserito, dopo il primo periodo del comma 9, il seguente: «Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.»;

- h) al comma 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10»;
- i) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.».

- Riferimenti Legge delega n. 11/2016: **art. 1, co. 1, lett. bbb)**
- Riferimenti previgente D.Lgs. n. 163/2006: **artt. 244**

In materia di ricorsi giurisdizionali, l'**articolo 204** del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, modifica le disposizioni contenute nell'articolo 120 del D.Lgs. n. 40/2010 (*Codice del processo amministrativo*) prevedendo:

- per determinate categorie di vizi degli atti delle procedure di affidamento un procedimento decisionale più rapido con l'introduzione di un rito speciale camerale presso il TAR per i ricorsi sui vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all'esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali; tali vizi sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili entro 30 giorni. L'omessa impugnazione di tali provvedimenti preclude la facoltà di far valere l'illegittimità nei successivi atti della procedura di gara anche con ricorso incidentale;
- una nuova disposizione secondo cui, nella decisione in sede cautelare in materia di procedure di affidamento e relativi provvedimenti dell'ANAC, il TAR deve motivare sulla sussistenza di esigenze imperative connesse ad un interesse generale all'esecuzione dell'appalto;
- se i motivi di ricorso sullo stesso atto sono identici, la possibilità di presentare un ricorso cumulativo quando siano presentate offerte per più lotti.

13.2. Disposizioni finali e transitorie (Parte VI) – Contenzioso (Titolo I) – Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (Capo II, artt. 205-211)

Art. 205

Accordo bonario per i lavori

1. Per i lavori pubblici **di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III**, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui **ai commi da 2 a 6**.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riservegli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE INCLUSO

Note sul software incluso

Il software incluso installa una **Web App** che gestisce una banca dati contenente normativa, prassi e giurisprudenza di riferimento in materia di appalti. La **Web App** si aggiornerà automaticamente alla pubblicazione di nuove norme e sentenze.

– **NORMATIVA EUROPEA**

Regolamento Commissione UE 5 gennaio 2016, n. 7

che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo.

[Gazzetta Ufficiale Unione Europea 6/01/2016, n. L 3/16 IT]

Guida della Commissione Europea con orientamenti per i funzionari 29 ottobre 2015

Orientamenti per i funzionari responsabili degli appalti sugli errori più comuni da evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei.

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

[Gazzetta Ufficiale CEE del 28 marzo 2014, L 94/1 IT]

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

[Gazzetta Ufficiale CEE del 28 marzo 2014, L 94/1 IT]

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

[Gazzetta Ufficiale CEE del 28 marzo 2014, L 94/1 IT]

– **NORMATIVA NAZIONALE – LEGGI E DECRETI LEGISLATIVI**

Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

[Gazzetta Ufficiale 5/05/2017, n. 103 – Supplemento ordinario]

Avviso di rettifica 15 luglio 2016

Comunicato relativo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario N. 10/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 91 del 19 aprile 2016).

[Gazzetta Ufficiale 15/07/2016, n. 164]

Decreto Ministero dell'ambiente 24 maggio 2016

Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture.

[Gazzetta Ufficiale 7/06/2016, n. 131]

Decreto Ministero dell'ambiente 24 maggio 2016

Determinazione dei punteggi premianti per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano.

[Gazzetta Ufficiale 7/06/2016, n. 131]

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Codice dei contratti pubblici.

[Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 – S.O. n. 10]

Legge 28 gennaio 2016, n. 11

Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

[Gazzetta Ufficiale 29/01/2016, n. 23]

– NORMATIVA NAZIONALE – D.P.R., D.P.C.M. E DECRETI MINISTERIALI**Decreto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154**

Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

[Gazzetta Ufficiale 27/10/2017, n. 252]

Decreto Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122

Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

[Gazzetta Ufficiale 10/08/2017, n. 186]

Decreto Ministero dell'interno 21 marzo 2017

Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un apposito Comitato di coordinamento.

[Gazzetta Ufficiale 6/04/2017, n. 81]

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016

Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

[Gazzetta Ufficiale 25/01/2017, n. 20]

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263

Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei grup-

pi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
[Gazzetta Ufficiale 13/02/2017, n. 33]

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248

Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

[Gazzetta Ufficiale 4/01/2017, n. 3]

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 novembre 2016

Insieme della Cabina di regia istituita dal nuovo codice dei contratti pubblici

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016

Composizione e modalità di funzionamento della Cabina di regia.

[Gazzetta Ufficiale 31/08/2016, n. 203]

Decreto Ministero della giustizia 17 giugno 2016

Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

[Gazzetta Ufficiale 27/07/2016, n. 174]

Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

[Gazzetta Ufficiale del 10/12/2010, n. 288 – Supplemento ordinario n. 270]

Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 successivo al D.Lgs. n. 50/2016

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

[Gazzetta Ufficiale del 10/12/2010, n. 288 – Supplemento ordinario n. 270]

Decreto Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

[Gazzetta Ufficiale 7/06/2000, n. 131]

– **NORMATIVA NAZIONALE – CIRCOLARI E COMUNICATI**

Circolare Agenzia per l'Italia digitale 6 dicembre 2016, n. 3

Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione.

Comunicato Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2016

Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

[Gazzetta Ufficiale 22/07/2016, n. 170]

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 luglio 2016, n. 3

Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

[Gazzetta Ufficiale 27/07/2016, n. 174]

Comunicato congiunto MIT-ANAC 22 aprile 2016

Nuovo codice dei contratti pubblici.

Comunicato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2016

Tabella di concordanza relativa al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».

[Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 – S.O. n. 11]

– ANAC – DELIBERE**Delibera ANAC 18 gennaio 2017, n. 22**

Rettifica delle Linee guida n. 1 recanti: «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», adottate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016.

[Gazzetta Ufficiale 15/02/2017, n. 38]

Delibera ANAC 18 gennaio 2017, n. 23

Rettifica delle Linee guida n. 6 recanti: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice», adottate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.

[Gazzetta Ufficiale 15/02/2017, n. 38]

Delibera ANAC 11 gennaio 2017, n. 1

Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG.

[Gazzetta Ufficiale 1/02/2017, n. 26]

Delibera ANAC 21 dicembre 2016, n. 1386

Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Contenuto del nuovo Casellario informatico e Modelli di comunicazione.

Delibera ANAC 30 novembre 2016, n. 1097

Rettifica delle Linee guida n. 4/2016 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici».

[Gazzetta Ufficiale 29/12/2016, n. 303]

Delibera ANAC 16 novembre 2016, n. 1191

Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento – Proposta di modifica dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Delibera ANAC 16 novembre 2016

Rettifica delle Linee guida n. 1/2016 relative all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

[Gazzetta Ufficiale 30/11/2016, n. 280]

Delibera ANAC 7 settembre 2016, n. 958

Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento concernente la proposta di estensione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate.

Delibera ANAC 20 luglio 2016, n. 784

Elenco dei soggetti aggregatori.

Delibera ANAC 31 maggio 2016, n. 620

Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'ANAC per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto.

Delibera ANAC 31 maggio 2016, n. 612

Affidamento n. 5 lavori di somma urgenza ex articolo 176 del D.P.R. n. 207/2010. Stazione Appaltante: Comune di Palermo.

– ANAC – DETERMINAZIONI**Determinazione ANAC 13 settembre 2017, n. 950**

Linee guida n. 8 recanti «Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili».

[Gazzetta Ufficiale 23/10/2017, n. 248]

Determinazione ANAC 11 ottobre 2017, n. 1007

Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017.

[Gazzetta Ufficiale 7/11/2017, n. 260]

Determinazione ANAC 11 ottobre 2017, n. 1008

Linee guida n. 6, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice», aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017.

[Gazzetta Ufficiale 7/11/2017, n. 260]

Determinazione ANAC 20/09/2017, n. 951

Linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017.

[Gazzetta Ufficiale 9/10/2017, n. 236]

Determinazione ANAC 31 maggio 2017

Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» – aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017.

[Gazzetta Ufficiale 11/07/2017, n. 160]

Determinazione ANAC 15 febbraio 2017, n. 235

Linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016».

[Gazzetta Ufficiale 14/03/2017, n. 61]

Determinazione ANAC 16 novembre 2016, n. 1190

Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici».

[Gazzetta Ufficiale 3/12/2016, n. 283]

Determinazione ANAC 16 novembre 2016, n. 1293

Linee guida n. 6, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice».

[Gazzetta Ufficiale 3/01/2017, n. 2]

Determinazione ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097

Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici».

[Gazzetta Ufficiale 23/11/2016, n. 274]

Determinazione ANAC 26 ottobre 2016, n. 1096

Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».

[Gazzetta Ufficiale 22/11/2016, n. 273]

Determinazione ANAC 21 settembre 2016, n. 1005

Linee Guida n. 2, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa».

[Gazzetta Ufficiale 11/10/2016, n. 238]

Determinazione ANAC 14 settembre 2016, n. 973

Linee Guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria».

[Gazzetta Ufficiale 29/09/2016, n. 228]

Determinazione ANAC 3 agosto 2016, n. 831

Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

[Gazzetta Ufficiale 24/8/2016, n. 197 – Supplemento ordinario n. 35]

Determinazione ANAC 3 agosto 2016, n. 833

Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.

Determinazione ANAC 8 giugno 2016, n. 618

Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l'affidamento di servizi assicurativi.

– **ANAC – COMUNICATI****Comunicato Presidente ANAC 11 ottobre 2017**

Esonero dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative.

Comunicato Presidente ANAC 5 luglio 2017

Modifiche del comunicato del Presidente dell'Autorità del 10 maggio 2017 recante «ulteriori chiarimenti sull'attivazione dell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società «in house» previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016».

Comunicato Presidente ANAC 29 marzo 2017

Qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro – Problematiche nell'espletamento dell'attività di attestazione, conseguenti al sisma del 24/08/2016 e successivi – Segnalazione di UNIONSOA.

Comunicato Presidente ANAC 22 marzo 2017

Valore del coefficiente «R» per l'anno 2017 – Allegato C al D.P.R. n. 207/2010.

Comunicato Presidente ANAC 22 marzo 2017

Indicazioni operative a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Comunicato Presidente ANAC 22 marzo 2017

Chiarimenti sull'iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici.

Comunicato congiunto AGCM – ANAC del 21 dicembre 2016

Affidamenti di appalti pubblici mediante adesione postuma a gare d'appalto bandite da altra stazione appaltante.

Comunicato Presidente ANAC 21 dicembre 2016

Modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio della Autorità, relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.

[Gazzetta Ufficiale 1/02/2017, n. 26]

Comunicato Presidente ANAC 14 dicembre 2016

Alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 1 recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria».

Comunicato Presidente ANAC 14 dicembre 2016

Alcune indicazioni interpretative sulle Linee Guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».

Comunicato Presidente ANAC 23 novembre 2016

Trasmissione delle varianti in corso d'opera ex articolo 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Comunicato Presidente ANAC 16 novembre 2016

Indicazioni operative in merito all'esercizio della funzione consultiva diversa dal precontenzioso svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Comunicato Presidente ANAC 26 ottobre 2016

Indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici sul sito informatico dell'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Comunicato Presidente ANAC 26 ottobre 2016

Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.

Comunicato Presidente ANAC 5 ottobre 2016

Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

Comunicato Presidente ANAC 5 ottobre 2016

Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e modalità di trattazione delle istanze pregresse.

Comunicato Presidente ANAC 14 settembre 2016

Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in materia di affidamento di servizi sociali.

Comunicato Presidente ANAC 14 settembre 2016

Indicazioni operative anche alla luce del nuovo codice degli appalti e concessioni (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per l'affidamento del cd. «servizio luce» e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica.

Comunicato Presidente ANAC 3 agosto 2016

Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; ulteriori indicazioni interpretative a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016.

Comunicato Presidente ANAC 3 agosto 2016

Chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 192 del Codice dei contratti.

Comunicato Presidente ANAC 19 luglio 2016

Sintesi delle attività di Vigilanza collaborativa dell'ANAC – Periodo: gennaio 2015 – luglio 2016.

Comunicato Presidente ANAC 13 luglio 2016

La domanda degli appalti di lavori, servizi e forniture nel primo semestre 2016.

Comunicato Presidente ANAC 13 luglio 2016

Tempistiche di acquisizione del CIG.

Comunicato Presidente ANAC 13 luglio 2016

Modalità operative per l'acquisizione del CIG.

Comunicato ANAC 8 giugno 2016

Modalità di rilascio delle certificazioni di lavori svolti da concessionari di servizi pubblici.

Comunicato Presidente ANAC 31 maggio 2016

Procedimenti per l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 80, comma 5, lettera g) del D.Lgs. n. 50/2016.

Comunicato ANAC 31 maggio 2016

Criticità rappresentate dalle SOA in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Comunicato Presidente ANAC 11 maggio 2016

Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Comunicato Presidente ANAC 4 maggio 2016

Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 – Regime transitorio dell'utilizzo del sistema AVCPass.

– ANAC – PROVVEDIMENTI ED ALTRO**Relazione sull'attività Anac del 2016**

Relazione Annuale al Parlamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'anno 2016.

Regolamento ANAC 28 giugno 2017

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici.

[Gazzetta Ufficiale 1/08/2017, n. 178]

Provvedimento ANAC 15 febbraio 2017

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

[Gazzetta Ufficiale 28/02/2017, n. 49]

Atto di segnalazione ANAC 1 febbraio 2017, n. 2

Proposta di modifica degli articoli 83, comma 10, 84, comma 4 e 95, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Manuale ANAC attività di qualificazione – aggiornamento 16/11/2016

Manuale ANAC sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.

Provvedimento Autorità Nazionale Anticorruzione 5 ottobre 2016

Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

[Gazzetta Ufficiale 19/10/2016, n. 245]

Provvedimento Autorità nazionale anticorruzione 20 luglio 2016

Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'articolo 211 del decreto stesso.

[Gazzetta Ufficiale 18/08/2016, n. 192]

ANAC Ricognizione SOA 20 luglio 2016

VSOA fasc. 2153/2016 – Ricognizione straordinaria di tutte le SOA ai sensi dell'articolo 84, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Relazione annuale 2015 – ANAC

Relazione Annuale al Parlamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'anno 2015.

- **ANAC – ATTI NON ANCORA APPROVATI DEFINITIVAMENTE**
(vedi software incluso)

- **CONSIGLIO DI STATO – PARERI**

Parere Consiglio di Stato, Comm. Spec., 19 ottobre 2017, n. 2163

Autorità nazionale anticorruzione. Linee guida relative a criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici.

Parere Consiglio di Stato 25 settembre 2017, n. 2040

Autorità Nazionale Anticorruzione. Linee Guida recanti aggiornamento delle Linee Guida in tema di nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento.

Parere Consiglio di Stato 25 settembre 2017, n. 2042

Autorità Nazionale Anticorruzione. Linee guida ANAC «indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), del codice».

Parere Consiglio di Stato 5 settembre 2017, n. 1940

Autorità Nazionale Anticorruzione – «Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016»

Parere Consiglio di Stato 27 luglio 2017, n. 1806

Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, attuativo dell'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56».

Parere Consiglio di Stato 18 luglio 2017, n. 1703

Linee guida dell'Anac relative alle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili.

Parere Consiglio di Stato 12 luglio 2017, n. 1665

Schema di regolamento sulle polizze tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, D.Lgs. n. 50 del 2016.

Parere Consiglio di Stato 21 giugno 2017, n. 1479

Competenza, a seguito del primo correttivo al Codice dei contratti pubblici, ad adottare gli atti di attuazione del sistema di qualificazione del contraente generale.

Parere Consiglio di Stato 11 maggio 2017, n. 1119

Schema recante le direttive generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la disciplina delle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti all'estero ex articolo 1, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016.

Parere Consiglio di Stato 30 marzo 2017, n. 782

Decreto correttivo del nuovo codice dei contratti pubblici in vigore dal 19 aprile 2016.

Parere Consiglio di Stato 29 marzo 2017, n. 755

Linee guida Anac sul «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato».

Parere Consiglio di Stato 13 febbraio 2017, n. 351

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla programmazione triennale dei lavori pubblici e sul programma biennale per servizi e forniture ex articolo 21, comma 8, D.Lgs. n. 50 del 2016.

Parere Consiglio di Stato 3 febbraio 2017, n. 287

Schema di Regolamento sui servizi sostitutivi di mensa (c.d. buoni pasto).

Parere Consiglio di Stato 1 febbraio 2017, n. 282

Linee guida Anac sugli affidamenti in house.

Parere Consiglio di Stato 30 gennaio 2017, n. 263

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Ufficio legislativo. Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali.

Parere Consiglio di Stato 10 gennaio 2017, n. 22

Schema di decreto sulla definizione dei contenuti della progettazione in materia di lavori pubblici nei tre livelli progettuali, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Parere Consiglio di Stato 28 dicembre 2016, n. 2777

Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC; richiesta di parere in ordine allo «schema di regolamento in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici di cui all'articolo 211, comma 2, e 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Parere Consiglio di Stato 3 novembre 2016, n. 2285

Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Parere Consiglio di Stato 3 novembre 2016, n. 2282

Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida sul Direttore dei lavori e sul Direttore dell'esecuzione (articolo 111, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Parere Consiglio di Stato 3 novembre 2016, n. 2284

Schema di Linee guida dell'ANAC relative alle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili (articolo 63, commi 2, lettera b), 3, lettera b), e 5, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Parere Consiglio di Stato 3 novembre 2016, n. 2286

Schema di Linee Guida redatte dall'Anac sull'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) del codice.

Parere Consiglio di Stato 21 ottobre 2016, n. 2189

Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Parere Consiglio di Stato 21 settembre 2016, n. 1953

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Parere Consiglio di Stato 14 settembre 2016, n. 1919

Autorità nazionale anticorruzione. Linee guida relative a Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici.

Parere Consiglio di Stato 14 settembre 2016, n. 1920

Autorità Nazionale Anticorruzione. Schema di regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Parere Consiglio di Stato 13 settembre 2016, n. 1903

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Linee guida sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.

Parere Consiglio di Stato 2 agosto 2016, n. 1767

Autorità nazionale anticorruzione. Linee guida relative a Responsabile Unico del Procedimento – Offerta Economicamente Più Vantaggiosa – Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria.

Parere Consiglio di Stato 1 aprile 2016, n. 855

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio legislativo. Schema di decreto legislativo recante «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 gennaio 2016, n. 11.

- **COMMISSIONI PARLAMENTARI – PARERI** (vedi software incluso)
- **CONFERENZA UNIFICATA – PARERI** (vedi software incluso)
- **GIURISPRUDENZA** (vedi software incluso)
- **STUDI E CONTRIBUTI** (vedi software incluso)

Requisiti hardware e software

- Processore da 2.00 GHz;
- MS Windows Vista/7/8/10 (è necessario disporre dei privilegi di amministratore);
- MS.Net Framework 4 e vs. successive;
- 250 MB liberi sull'HDD;
- 2 GB di RAM;
- Adobe Reader 11.x o vs. successive;
- Accesso ad internet e browser web.

Download del software e richiesta della password di attivazione

- 1) Collegarsi al seguente indirizzo internet: **http://www.grafill.it/pass/963_5.php**.
- 2) Inserire i codici «A» e «B» (vedi ultima pagina del volume) e cliccare **[Continua]**.
- 3) **Per utenti registrati** su **www.grafill.it**: inserire i dati di accesso e cliccare **[Accedi]**, accettare la licenza d'uso e cliccare **[Continua]**.
- 4) **Per utenti non registrati** su **www.grafill.it**: cliccare su **[Iscriviti]**, compilare il form di registrazione e cliccare **[Iscriviti]**, accettare la licenza d'uso e cliccare **[Continua]**.
- 5) Un **link per il download del software** e la **password di attivazione** saranno inviati, in tempo reale, all'indirizzo di posta elettronica inserito nel form di registrazione.


Installazione ed attivazione del software

- 1) Scaricare il setup del software (file *.exe) cliccando sul link ricevuto per e-mail.
- 2) Installare il software facendo doppio-click sul file **88-8207-964-2.exe**.
- 3) Avviare il software:

Per utenti MS Windows Vista/7/8: **[Start]** > **[Tutti i programmi]** > **[Grafill]**
> **[Il nuovo Codice degli Appalti III Ed]** (cartella)
> **[Il nuovo Codice degli Appalti III Ed]** (icona di avvio)

Per utenti MS Windows 10: **[Start]** > **[Tutte le app]** > **[Grafill]**
> **[Il nuovo Codice degli Appalti III Ed]** (icona di avvio)

- 4) Compilare la maschera *Registrazione Software* e cliccare su **[Registra]**.



Registrazione Software

Cognome

Nome

Codice A

Password

Registra [Richiedi Password](#)

- 5) Si aprirà la finestra *Starter* di seguito rappresentata.



- 6) Cliccare sull'icona [**Web App**] ed effettuare l'accesso utilizzando le credenziali del vostro profilo utente **www.grafill.it**.

